Gazzetta ufficiale

L 45

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno

23 febbraio 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

DECISIONI

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

| * | Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2016/SC, del 22 settembre 2016, |
|---|---|
| | relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario |
| | (2014-2021) [2017/315] |

Rettifiche

* Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1º dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (GU L 332 del 7.12.2016) 20

18

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/310 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (¹), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno le misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero quindi essere adottate misure di esecuzione per precisare le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figura l'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Le variabili target secondarie e i codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC, sono i seguenti:

1. Unità

Le variabili target riguardano diversi tipi di unità.

IT

Le informazioni sul benessere e sui problemi abitativi devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni o più.

Le informazioni sulla deprivazione materiale devono essere fornite a livello di famiglia e si riferiscono alla famiglia nel suo insieme.

L'età corrisponde all'età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.

2. Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia di 16 anni o più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

Data la tipologia delle informazioni da raccogliere, per le variabili relative alla deprivazione materiale sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono possibili interviste proxy per le persone che siano temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

Le interviste proxy non sono ammesse per le variabili relative al benessere e ai problemi abitativi.

3. Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano periodi di riferimento di tipo diverso:

il periodo di riferimento attuale per le variabili relative alla deprivazione materiale;

il periodo di riferimento attuale per le variabili relative al benessere, fatta eccezione per le cinque variabili relative al benessere emotivo e una variabile relativa alla solitudine che si riferiscono alle ultime quattro settimane;


tutta la vita per i problemi abitativi incontrati in passato.

4. Trasmissione dei dati


Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

| Codice identificativo della variabile | Variabile target | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Deprivazione materiale | | | | | |
| HS070 | Possesso di un telefono (compreso un telefono cellulare) Sì No — non può permetterselo No — altro motivo | | | | |


| Codice identificativo della variabile | Variabile target |
|---------------------------------------|---|
| HS070_F | Variabile compilata Variabile mancante |
| HS080 | Possesso di un televisore a colori Sì No — non può permetterselo No — altro motivo |
| HS080_F | Variabile compilata Variabile mancante |
| HS100 | Possesso di una lavatrice Sì No — non può permetterselo No — altro motivo |
| HS100_F | Variabile compilata Variabile mancante |
| | Benessere |
| PW010T | Soddisfazione per la propria vita nel complesso Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
| PW010T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
| PW240T | Esclusione sociale percepita Da 0 (Per nulla escluso) a 10 (Totalmente escluso) Non sa |
| PW240T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
| PW040T | Aiuto materiale Sì No |
| PW040T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |



| Codice identificativo della variabile | Variabile target | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PW190T | Fiducia negli altri Da 0 (Nessuna fiducia) a 10 (Piena fiducia) Non sa | | | |
| PW190T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) | | | |
| PW230T | Sensazione di solitudine Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa | | | |
| PW230T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) | | | |
| PW050T | Estremamente nervoso Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa | | | |
| PW050T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) | | | |
| PW060T | Giù di morale Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa | | | |
| PW060T_F | Variabile compilata Variabile mancante Rispondente non selezionato Non pertinente (PB010 ≠ 2018) | | | |



| Codice identificativo della variabile | Variabile target | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PHD01T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010±2018) | | | |
| PHD02T | Durata della più recente esperienza di problemi abitativi (FACOLTATIVO) Durata | | | |
| PHD02T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010 ± 2018) | | | |
| PHD03T | Motivo principale dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO) Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro | | | |
| PHD03T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010 ≠ 2018) | | | |
| PHD04T | Altri motivi dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO) Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro Nessun altro motivo | | | |
| PHD04T_F | Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018) | | | |



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/311 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| C. I NC | (EUR/10 | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Codice NC | Codice dei paesi terzi (1) | Valore forfettario all'importazione | |
| 0702 00 00 | IL | 75,4 | |
| | MA | 103,8 | |
| | TN | 194,0 | |
| | TR | 102,9 | |
| | ZZ | 119,0 | |
| 0707 00 05 | MA | 86,6 | |
| | TR | 186,3 | |
| | ZZ | 136,5 | |
| 0709 91 00 | EG | 113,1 | |
| | ZZ | 113,1 | |
| 0709 93 10 | MA | 54,9 | |
| | TR | 173,3 | |
| | ZZ | 114,1 | |
| 0805 10 22, 0805 10 24, | EG | 47,0 | |
| 0805 10 28 | IL | 75,0 | |
| | MA | 45,6 | |
| | TN | 55,8 | |
| | TR | 73,8 | |
| | ZA | 196,8 | |
| | ZZ | 82,3 | |
| 0805 21 10, 0805 21 90, | EG | 88,5 | |
| 0805 29 00 | IL | 133,7 | |
| | JM | 120,8 | |
| | MA | 102,4 | |
| | TR | 87,0 | |
| | ZZ | 106,5 | |
| 0805 22 00 | IL | 112,1 | |
| | MA | 102,3 | |
| | ZZ | 107,2 | |
| 0805 50 10 | EG | 82,4 | |
| | TR | 71,2 | |
| | ZZ | 76,8 | |
| 0808 10 80 | CN | 128,2 | |
| | US | 115,7 | |
| | ZZ | 122,0 | |
| 0808 30 90 | CL | 160,8 | |
| | CN | 84,8 | |
| | ZA | 113,3 | |
| | ZZ | 119,6 | |

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/312 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

- Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimír BAJAN e del sig. Peter CHUDÍK.
- Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Radoslav ČUHA.
- (4)Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Ján FERENČÁK a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- a) quali membri:
 - sig. Ján FERENČÁK, Mayor of Kežmarok,
 - sig. Miloslav REPASKÝ, Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region;
- b) quali supplenti:
 - sig. Ľuboš TOMKO, Mayor of Stará Ľubovňa,
 - sig. Miroslav BENKO, Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region.

⁽¹) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del

Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del

Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

IT

Per il Consiglio Il presidente E. BARTOLO

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 2/2016/SC del 2 giugno 2016

recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario [2017/313]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/SC, del 24 settembre 2015, che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo: «Il comitato garantisce la gestione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009, per il periodo 2009-2014 e per il 2014-2021».

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.

IT

Per il comitato permanente

Kurt JÄGER Presidente Kristinn F. ÁRNASON Segretaria generale

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 3/2016/SC del 2 giugno 2016

che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese [2017/314]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, del 5 febbraio 2004, che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

rammentando che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC conferisce all'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese solo il mandato di gestire i meccanismi finanziari per il periodo 2004-2009 e che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 6/2010/SC, del 9 dicembre 2010, proroga il mandato del suddetto ufficio solo per la gestione dei meccanismi finanziari per il periodo 2009-2014,

considerando l'esigenza di affidare a un segretariato la gestione dei meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia per il periodo 2014-2021,

DECIDE:

Articolo 1

- 1. All'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese, istituito mediante decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, viene assegnato l'ulteriore ruolo di segretariato per la gestione del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.
- 2. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al comitato per il meccanismo finanziario del SEE.
- 3. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al ministero norvegese per gli Affari esteri.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.

IT

Per il comitato permanente

Kurt JÄGER Presidente Kristinn F. ÁRNASON Segretaria generale

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2016/SC del 22 settembre 2016

relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2014-2021) [2017/315]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2016/SC, del 2 giugno 2016, recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2016/SC, del 2 giugno 2016, che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 (in appresso «meccanismo finanziario del SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario del SEE. L'organo contabile può altresì controllare l'ufficio per il meccanismo finanziario per quanto concerne il meccanismo finanziario del SEE.

Articolo 2

L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nelle decisioni del comitato «ESA/Corte» n. 9, 10 e 11, del 12 dicembre 2013, relative alla nomina dei membri dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».

Articolo 4

I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

ΙT

Articolo 5

I membri dell'organo contabile collaborano strettamente con la/e persona/e cui sono affidati controlli corrispondenti nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, nelle attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all'articolo 1 è finanziato dal bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile e sono soggetti al loro stesso obbligo di cooperazione di cui all'articolo 5.

Articolo 8

L'organo contabile informa il comitato per il meccanismo finanziario e riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all'articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L'organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all'articolo 1 e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA, previa consultazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016.

Per il comitato permanente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

Presidente

Kristinn F. ÁRNASON Segretaria generale

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1º dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 7 dicembre 2016)

Pagina 21, articolo 2, lettera e), punto ii):

IT

anziché: «ii) controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo ...»

leggasi: «ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni dell'accordo ...».



